

Regolamento regionale 1 ottobre 2008, n. 6

Norme per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia.

La Giunta regionale ha approvato.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1
(Oggetto)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 11, comma 7 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e sue successive modifiche e integrazioni, emana norme regolamentari per la gestione degli ambiti territoriali di caccia di seguito A.T.C..

2. Al fine di organizzare la gestione programmata della caccia, il territorio destinato all'attività venatoria è ripartito, con le modalità previste dagli articoli 3 e 10 della l.r. 14/1994, in A.T.C.. Ciascun A.T.C. deve, di norma, comprendere territori appartenenti interamente a singoli comuni, o delimitati da evidenti confini fisici, ed è denominato in riferimento alla collocazione geografica.

3. I territori dei comuni interessati da un'area contigua istituita ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette), devono essere ricompresi in un unico A.T.C.. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le modifiche conseguenti.

Art. 2
(Statuto dell'A.T.C.)

1. L'organizzazione e il funzionamento degli A.T.C. è regolato dallo Statuto.

2. Lo Statuto disciplina:

a) le modalità di funzionamento degli organi;

- b) le procedure per la sostituzione o la revoca dei componenti il Comitato di gestione;
- c) le forme di impiego del volontariato;
- d) la tipologia e le modalità di svolgimento nel rapporto di collaborazione con l'eventuale personale tecnico;
- e) le modalità di consultazione dei cacciatori.

Art. 3
(Organi dell'A.T.C.)

1. Sono organi dell'A.T.C.:
 - a) il Comitato di gestione;
 - b) il Presidente;
 - c) l'Ufficio di presidenza;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 4
(Natura giuridica e composizione
del Comitato di gestione)

1. Il Comitato di gestione è un organismo associativo privato, che non ha fini di lucro, a cui è affidata la gestione dell'A.T.C.. Il Comitato di gestione si configura come organismo rappresentativo organizzato in forma di associazione privata di secondo grado formata dalla Provincia prevalentemente interessata per territorio e dalle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale. Al Comitato di gestione è riconosciuta la personalità giuridica ai sensi della normativa vigente, per la rilevanza di interesse pubblico dei compiti assegnati.

2. Il Comitato di gestione, ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 14/1994, è composto da venti membri, di cui:

a) sei designati dalle strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

b) sei designati dalle associazioni venatorie maggiormente rappresentative riconosciute a livello nazionale ove presenti in forma organizzata sul territorio dell'A.T.C., secondo criteri di proporzionalità rispetto al numero di iscritti a livello di A.T.C.. I membri sono designati dalle stesse Associazioni, in modo da garantire a livello regionale almeno un rappresentante per ogni Associazione, tenendo conto delle seguenti priorità:

1) due membri per un numero di iscritti superiore a quattromila;

2) un membro per un numero di iscritti fino a quattromila;

c) quattro designati dalle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative tra quelle presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e presenti in forma organizzata e attiva nel territorio dell'A.T.C.;

d) quattro in rappresentanza degli enti locali, di cui due designati dalla Provincia competente per territorio, uno designato dall'UNCCEM, uno designato dall'ANCI.

Art. 5
(Costituzione e funzionamento
del Comitato di gestione)

1. La Provincia competente provvede alla costituzione ed alla nomina dei componenti del Comitato di gestione.
2. La Provincia competente può procedere alla costituzione del Comitato di gestione qualora siano stati designati almeno sedici componenti.
3. Il Comitato di gestione resta in carica quattro anni e viene rinnovato entro sessanta giorni dalla scadenza del mandato. I componenti del Comitato di gestione possono essere riconfermati.
4. Il Comitato di gestione può istituire, al proprio interno, commissioni tecniche per la trattazione delle materie di proprie competenze.
5. Per la partecipazione alle riunioni del Comitato di gestione o delle commissioni, ai componenti è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta nonché il rimborso delle spese, debitamente documentate, in caso di svolgimento di missione. L'ammontare del gettone di presenza e i criteri per il rimborso delle spese sostenute sono stabiliti con atto della Giunta regionale.
6. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza relativa dei membri nominati in prima convocazione e con la presenza di almeno sette membri in seconda convocazione. Le decisioni sono valide se sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti. In caso di parità prevale il voto di chi

presiede. Le astensioni non vengono computate tra i voti validi.

7. Le funzioni di segretario verbalizzante delle riunioni del Comitato di gestione sono svolte da persona individuata dal Presidente tra i componenti del Comitato o tra i dipendenti dell'A.T.C..

Art. 6

(Compiti del Comitato di gestione)

1. Il Comitato di gestione svolge i seguenti compiti:

a) decide, su domanda, in ordine all'accesso dei cacciatori richiedenti nell'ambito di competenza;

b) propone alla Provincia competente, il programma di gestione annuale del territorio a caccia programmata, comprendente:

1) i progetti per promuovere e organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica dell'ambito;

2) gli interventi di miglioramento degli habitat;

3) le immissioni di selvaggina;

4) la determinazione quantitativa del prelievo venatorio ammissibile;

5) i criteri per l'assegnazione dei settori di caccia al cinghiale, ad integrazione di quanto già previsto dal regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

6) le eventuali limitazioni e azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche;

7) il programma di attribuzione di incentivi economici ai proprietari o conduttori di fondi rustici per quanto attiene alle coltivazioni per l'alimentazione della fauna selvatica, per il ripristino di zone umide e fossati, per la differenziazione delle colture, per l'impianto di siepi, cespugli e alberature, per l'adozione di tecniche colturali e attrezzature atte a salvaguardare nidi e riproduttori, nonché per l'attuazione di ogni altro intervento rivolto all'incremento e alla salvaguardia della fauna selvatica;

8) i progetti per la prevenzione dei danni alle colture agricole;

9) le modalità e le forme di conduzione delle zone di ripopolamento e cattura affidate in gestione;

c) esprime parere obbligatorio sulle proposte di piano faunistico venatorio provinciale, può avanzare richieste di modifiche o integrazioni al piano stesso;

d) provvede all'accertamento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria ed all'erogazione di contributi per il risarcimento e per interventi tesi alla prevenzione degli stessi, con le modalità stabilite dalla legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 (Norme per l'attuazione del Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria) e sue successive modifiche e integrazioni;

e) delibera le eventuali modifiche allo Statuto;

f) approva il bilancio di previsione annuale e il conto consuntivo;

g) stabilisce le modalità di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione dell'A.T.C. nei limiti previsti dall'articolo 11, comma 6 della l.r. 14/1994;

h) promuove e organizza sul proprio territorio manifestazioni e attività di interesse venatorio.

2. Per la elaborazione e l'attuazione dei programmi e delle attività di cui al comma 1, lettera b), il Comitato di gestione può avvalersi di un referente tecnico.

Art. 7

(Decadenza dei componenti il Comitato di gestione)

1. I componenti del Comitato di gestione decadono per le seguenti cause:

a) a seguito di tre assenze consecutive alle sedute del Comitato, senza giustificato motivo;

b) per gravi o ripetute inadempienze o irregolarità nello svolgimento dei compiti connessi all'incarico.

2. Qualora i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 revochino con provvedimento formale le designazioni dei propri rappresentanti in seno al Comitato di gestione, gli stessi decadono dalla carica con effetto dalla data di notifica alla Provincia competente.

3. Le cause di decadenza sono accertate dalla Provincia che provvede alla sostituzione. In caso di inerzia o impossibilità di funzionamento la Provincia stabilisce la decadenza del Comitato di gestione e provvede, in via sostitutiva, alla gestione dell'A.T.C. fino alla sua nuova costituzione affidando, di norma, la gestione amministrativa ordinaria all'Ufficio di presidenza. Il componente del Comitato dichiarato decaduto non può essere nuovamente nominato.

4. I comitati interessati decadono in caso di adozione da parte della Regione di provvedimenti di nuova ripartizione del territorio in A.T.C., ad eccezione di lievi rettifiche di confine. La decadenza è dichiarata dalla Provincia competente previa comunicazione del Servizio regionale competente.

Art. 8 (Presidente)

1. Il Presidente dell'A.T.C. è eletto dal Comitato di gestione con le modalità previste dall'articolo 11, comma 3 della l.r. 14/1994.

2. Il Presidente dura in carica quattro anni e alla scadenza del primo mandato può essere confermato una sola volta.

3. Il Presidente convoca e presiede il Comitato di gestione, provvede alla redazione dell'ordine del giorno delle sedute tenendo conto delle proposte dei componenti e ne cura l'inoltro agli altri membri; riunisce l'Ufficio di presidenza.

4. Il Presidente dell'A.T.C. ha diritto alla corresponsione di un compenso mensile fissato dalla Giunta regionale con l'atto di cui all'articolo 5, comma 5. Il compenso mensile non è cumulabile con il gettone di presenza.

5. In caso di assenza o impedimento le funzioni di Presidente sono svolte dal componente dell'Ufficio di presidenza più anziano d'età.

Art. 9
(Ufficio di presidenza)

1. L'Ufficio di presidenza è composto:

- a) dal Presidente dell'A.T.C.;
- b) da tre membri eletti dal Comitato di gestione tra i propri componenti.

2. L'Ufficio di presidenza dura in carica quattro anni e rappresenta l'organo esecutivo del Comitato di gestione. Ad esso è demandata la cura, l'attuazione ed il coordinamento degli atti correnti adottati nei settori tecnico ed amministrativo nonché dei provvedimenti urgenti che successivamente sono portati, a cura del Presidente, a ratifica del Comitato di gestione.

3. L'Ufficio di presidenza delibera a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 10
(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Comitato di gestione nomina il Collegio dei revisori dei conti composto da tre membri iscritti nel Registro dei revisori contabili.

2. Il Collegio dei revisori dei conti resta in carica quattro anni e i componenti possono essere riconfermati una sola volta. I componenti del Collegio dei revisori dei conti possono essere revocati in caso di assenza a più di due sedute consecutive, senza giustificato motivo.

3. Ai componenti il Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità al lordo delle ritenute di legge, nei limiti delle tariffe dei revisori contabili.

4. La Provincia competente provvede a designare il revisore che assume la carica di presidente del collegio.

Art. 11 (Programma di gestione)

1. Il Comitato di gestione approva il programma di gestione annuale di cui all'articolo 6 e lo invia alla Provincia competente entro il 30 novembre di ciascun anno. La Provincia ne verifica la coerenza con il Piano faunistico venatorio provinciale.

2. La Provincia può formulare eventuali osservazioni al programma di gestione entro il 15 dicembre. Decorso tale termine senza che siano effettuate osservazioni, il programma di gestione è considerato coerente al Piano faunistico venatorio provinciale e diventa esecutivo.

3. Il Comitato di gestione, nel caso di osservazioni da parte della Provincia, provvede ad apportare le modifiche necessarie ed ad inviarle alla Provincia stessa entro il 31 dicembre.

Art. 12
(Indici di densità venatoria)

1. Il rapporto tra numero dei cacciatori ammissibili e superficie agro-silvo-pastorale regionale espressa in ettari è fissato in 1:8 tenuto conto delle esigenze di riequilibrio delle presenze venatorie.

2. La Giunta regionale provvede entro il 31 dicembre di ogni anno all'eventuale adeguamento dell'indice per ciascun A.T.C..

Art. 13
(Deroghe agli indici di densità)

1. È facoltà dei Comitati di gestione ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quanto fissato dall'articolo 12 con delibera motivata che dà atto della avvenuta effettuazione degli accertamenti richiesti ai sensi dell'articolo 14, comma 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Tali deliberazioni sono trasmesse alla Provincia almeno trenta giorni prima della loro esecutività.

2. La Provincia può annullare le deliberazioni di cui al comma 1 in caso di accertata insussistenza dei presupposti di consistenza di selvaggina.

Art. 14
(Accordi interregionali per reciprocità di accesso)

1. In ciascun A.T.C. il dieci per cento del numero complessivo di cacciatori ammissibili è riservato a cacciatori non residenti in Umbria, in attuazione dell'articolo 12 della l.r. 14/1994.

2. La Giunta regionale, ai fini del comma 1, promuove intese interregionali o interprovinciali che consentano, con criteri di mobilità, l'accesso di quote determinate di cacciatori non residenti. A tal fine la Giunta regionale determina annualmente la quota parte del dieci per cento di cui al comma 1 da assegnare a ciascuna delle seguenti categorie:

- a) residenza venatoria;
- b) iscrizione ad un ulteriore A.T.C.;
- c) mobilità per la caccia alla sola selvaggina migratoria.

3. La parte di quota riservata ai non residenti di cui al comma 1 non utilizzata per insufficiente richiesta può essere utilizzata per consentire la mobilità dei cacciatori, all'interno della Regione, con le modalità previste dall'articolo 15.

Art. 15

(Residenza venatoria e mobilità venatoria)

1. Ciascun cacciatore residente in Umbria, per lo svolgimento prevalente dell'attività venatoria, ha diritto alla iscrizione in uno degli A.T.C. istituiti nella Regione, che ne determina la residenza venatoria.

2. La residenza venatoria è unica. A tal fine può essere concessa a chi ne faccia richiesta dichiarando contestualmente di non possederne altra, nemmeno al di fuori del territorio regionale, indipendentemente dalla residenza anagrafica del richiedente.

3. La iscrizione agli A.T.C. della Regione, oltre a quello di residenza venatoria, nei limiti della

disponibilità degli stessi, è consentita con le modalità previste dall'articolo 16.

4. A ciascun cacciatore in possesso di residenza venatoria e anagrafica in Umbria è altresì consentito l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria negli altri A.T.C. ricompresi nel territorio regionale, per un numero massimo di trenta giornate, senza il pagamento della quota d'iscrizione.

Art. 16

(Procedure per l'ammissione agli A.T.C.)

1. I cacciatori che intendono iscriversi ad un A.T.C. devono farne richiesta entro il 30 aprile di ogni anno al Comitato di gestione specificando se la richiesta è riferita alla residenza venatoria o ad un ulteriore A.T.C.. Il termine di presentazione della domanda non si applica per chi consegue la licenza di caccia successivamente a tale data. I Comitati di gestione accolgono le domande di iscrizione, nei limiti consentiti, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) hanno priorità nell'assegnazione i residenti nei comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nell'A.T.C. con preferenza per i titolari di appostamento fisso situato nel territorio dell'A.T.C.;

b) le ulteriori disponibilità sono assegnate secondo le seguenti priorità:

1) residenza anagrafica in Umbria;

2) possesso della residenza venatoria nello stesso A.T.C. negli anni precedenti con preferenza per coloro che sono stati iscritti per un maggior numero di anni;

3) svolgimento di attività lavorativa continuativa nel territorio dell'A.T.C.;

4) residenza in A.T.C. limitrofi;

5) nascita in un comune ricompreso nell'A.T.C..

2. Per ciascuna categoria di priorità, in caso di parità di requisiti, prevale l'anzianità e in successiva istanza il sorteggio.

3. I Comitati di gestione accolgono le domande di iscrizione con le priorità previste al comma 1, nei limiti consentiti, e ne comunicano l'esito agli interessati entro il 15 giugno di ogni anno; ai cacciatori non residenti in Umbria tale comunicazione sarà effettuata entro i sessanta giorni successivi alla stipula dell'accordo di cui all'articolo 14.

4. Il mancato accoglimento della domanda deve essere motivato e comunicato all'interessato che, entro quindici giorni, può fare ricorso al Comitato di gestione competente per violazione dei criteri di ammissione previsti dal presente regolamento. Il Comitato di gestione deve dare risposta entro 30 giorni. L'accoglimento del ricorso comporta, di diritto, l'iscrizione all'A.T.C. richiesto.

5. Sono trasmessi alla Provincia competente, previa richiesta e senza termini di scadenza, gli elenchi dei cacciatori ammessi negli A.T.C., distinti a seconda che lo siano a titolo di residenza venatoria o come ulteriore scelta.

6. Negli anni successivi alla prima iscrizione le ammissioni agli A.T.C. dei cacciatori residenti in Umbria sono confermate, previo pagamento della quota di ammissione, salvo domanda di

variazione da presentare nei termini e con le modalità di cui al comma 1. Il termine per il pagamento delle quote annuali di ammissione è fissato dai Comitati di gestione degli A.T.C..

Art. 17
(Tesserino venatorio)

1. I soggetti incaricati della distribuzione dei tesserini venatori regionali provvedono ad annotare sul tesserino gli A.T.C. di assegnazione.

Art. 18
(Bilancio di previsione annuale)

1. Il Comitato di gestione, entro il 30 novembre di ogni anno, approva ed invia alla Provincia il bilancio annuale di previsione per l'anno successivo, costituito dallo stato di previsione delle entrate e delle spese suddivisi in capitoli, riferiti al programma di gestione annuale.

2. Il Comitato di gestione predispone il bilancio sulla base di elementi certi di previsione.

Art. 19
(Dotazione finanziaria)

1. Il fondo di dotazione finanziaria del Comitato di gestione è composto da:

a) quote versate dai cacciatori iscritti ed utilizzatori dell'A.T.C.;

b) finanziamento erogato dalle province ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera d) della l.r. 14/1994, in proporzione al numero dei cacciatori iscritti e al territorio gestito;

c) eventuali fondi erogati dalle province e dalla Regione per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 29;

d) fondi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio venatorio e per la prevenzione degli stessi.

Art. 20

(Spese di funzionamento)

1. Le spese correnti di funzionamento si classificano nelle seguenti categorie:

a) compensi e rimborsi spese per il personale utilizzato;

b) spese di funzionamento per:

1) l'utilizzazione della sede;

2) i servizi connessi all'uso dei locali;

3) la cancelleria;

4) le spese di funzionamento degli organi di gestione, spese di gestione, strumenti e mezzi tecnici.

Art. 21

(Personale)

1. Il Comitato di gestione stabilisce la dotazione organica del personale necessaria ad assicurare lo svolgimento delle funzioni tecniche ed amministrative di competenza e la sottopone all'approvazione della Provincia.

2. La Provincia o altri enti locali il cui territorio ricade in quello gestito dall'A.T.C., forniscono il personale tecnico e amministrativo previsto nella

dotazione organica di cui al comma 1, in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per lo svolgimento delle attività proprie degli A.T.C..

3. Il Comitato di gestione dell'A.T.C. non può instaurare rapporti di lavoro con soggetti diversi da quelli in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 22

(Piani di approvvigionamento)

1. Ai fabbisogni aventi carattere di continuità o ricorrenti anche ai fini della realizzazione dei progetti si provvede, di norma, mediante piani di approvvigionamento.

Art. 23

(Fornitura per fabbisogni straordinari)

1. Nel caso risultassero necessarie forniture non previste nel piano di approvvigionamento, il Comitato di gestione provvederà a determinare le quantità e qualità dei beni occorrenti e a ricercare la relativa copertura finanziaria nell'ambito del bilancio di previsione.

Art. 24

(Procedure per gli approvvigionamenti)

1. Alle forniture e alle prestazioni, sia ordinarie che straordinarie, si provvede mediante trattativa privata.

2. Le spese minute ed urgenti di cui all'articolo 28 sono regolate dalle disposizioni di cui allo stesso articolo.

Art. 25
(Trattativa privata)

1. Per le forniture e prestazioni di importo inferiore ad euro 2.500,00 per le quali ricorrono i presupposti di urgenza, il Presidente dell'A.T.C. o un componente dell'Ufficio di presidenza da lui delegato provvede a contattare una o più ditte di fiducia richiedendo il preventivo della fornitura o prestazione.
2. Il preventivo viene sottoposto dal Presidente all'esame dell'Ufficio di presidenza per ricevere l'autorizzazione all'acquisto o alla prestazione.

Art. 26
(Richiesta preventiva di offerte)

1. Nel caso di forniture o prestazioni di importo superiore ad euro 2.500,00 il Presidente dell'A.T.C. o un suo delegato provvede ad inviare lettera di invito ad almeno tre ditte, specificando natura e modalità della fornitura o prestazione e indicando un termine per l'inoltro dell'offerta. Le offerte devono pervenire in busta chiusa contenente all'esterno la dicitura: «Offerta relativa a ...».
2. L'apertura delle buste deve avvenire alla presenza del Presidente e di almeno due membri del Comitato di gestione di cui uno scelto fra i designati nel Comitato stesso dalla Provincia.
3. Per la valutazione delle offerte può essere istituita un'apposita commissione alla quale possono essere chiamati a partecipare anche esperti estranei al Comitato di gestione messi a disposizione dalla Provincia o dalla Regione.

4. L'aggiudicazione viene effettuata a favore del concorrente che avrà presentato in base al capitolato d'oneri ed a insindacabile giudizio del Comitato di gestione la migliore offerta dal punto di vista del rapporto qualitativo – economico.

Art. 27

(Verifica e liquidazione delle fatture)

1. Conclusa la trattativa privata con le modalità di cui agli articoli 25 e 26, è data comunicazione alla ditta prescelta dell'avvenuta aggiudicazione.

2. Il Presidente o altro membro dell'Ufficio di presidenza da lui delegato provvederà a verificare la regolarità della fornitura o prestazione.

3. Nel caso che siano riscontrate irregolarità o difetti qualitativi o differenze quantitative, esse vengono immediatamente contestate per iscritto al fornitore.

4. Qualora invece non siano riscontrate irregolarità il Presidente, previa apposizione di visto sulla fattura, ordina il pagamento della fattura stessa e l'annotazione di essa nelle scritture contabili.

Art. 28

(Servizio di cassa)

1. Al fine di garantire le spese minute, per le quali non è possibile seguire le procedure di cui agli articoli 25 e 26, il Presidente o altro membro del Comitato di gestione da lui delegato dispone di una anticipazione di cassa non superiore ad euro 2.500,00 per ciascun trimestre.

2. Alla scadenza di ogni trimestre verrà redatto un rendiconto delle spese effettuate provvedendo alla reintegrazione dell'anticipazione ed alla imputazione delle singole spese alle competenti voci di bilancio.

3. I rendiconti suddetti sono allegati al bilancio finanziario consuntivo della gestione.

Art. 29

(Finanziamento di progetti finalizzati e del programma di gestione)

1. Gli eventuali progetti specifici finalizzati all'attuazione del programma di gestione annuale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) devono essere coerenti ed in linea con il Piano faunistico venatorio regionale ed il Piano faunistico venatorio provinciale; i relativi progetti ed interventi attuativi devono essere presentati all'ente finanziatore entro il 28 febbraio dell'anno in cui se ne prevede la realizzazione.

2. L'approvazione da parte della Provincia o della Regione entro e non oltre il 31 marzo dei progetti finalizzati di cui al comma 1, comporta la formale assunzione dell'impegno di spesa a carico degli esercizi interessati.

3. Ad intervenuta esecutività dell'atto e nell'ambito dell'intervenuta approvazione, i competenti organi dell'A.T.C. sono legittimati a dare esecuzione al progetto assumendo le conseguenti obbligazioni nei confronti di terzi nel rispetto delle procedure fissate dal presente regolamento.

4. I componenti l'Ufficio di presidenza rispondono personalmente di eventuali obbligazioni sorte per spese non previste nei progetti e per importi eccedenti quelli autorizzati.

5. Le province per il finanziamento dei programmi annuali di gestione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), possono disporre anticipazioni del finanziamento.

Art. 30

(Controllo degli atti e potere sostitutivo)

1. Gli atti del Comitato di gestione vengono inviati entro trenta giorni dalla adozione alla Provincia competente e rimangono a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.

2. La Provincia verifica la corrispondenza con le finalità e le previsioni del Piano faunistico venatorio provinciale.

3. In caso di non corrispondenza degli atti con il Piano faunistico venatorio provinciale, la Provincia entro quindici giorni li rinvia al Comitato di gestione che provvede ad annullarli o ad apportare le opportune modifiche.

4. In caso di inadempienza da parte degli organi degli A.T.C. a quanto previsto nel presente regolamento, la Provincia attua il potere sostitutivo.

Art. 31
(Conto consuntivo)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato di gestione approva il bilancio consuntivo corredato del parere del Collegio dei revisori dei conti.
2. In caso di inadempienza la Provincia può disporre la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti in corso, nonché il rimborso di quelli già erogati fatte salve eventuali altre azioni per la tutela dell'interesse dell'Amministrazione.

Art. 32
(A.T.C. interprovinciali)

1. Le competenze delle province previste nel presente regolamento, in caso di A.T.C. ricadenti in territori di due o più province, sono esercitate dalla Provincia in cui insiste la parte prevalente di territorio dell'A.T.C..

Art. 33
(Norme finali e transitorie)

1. Gli organi di cui all'articolo 3, in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato.
2. I Presidenti degli A.T.C. in carica all'entrata in vigore del presente regolamento possono essere confermati per una sola volta così come già previsto dalla lettera a bis) del comma 2 dell'articolo 5 del regolamento regionale 19/1995, introdotta dal regolamento regionale 2/2004, abrogati con il presente regolamento.

Art. 34
(Norme di abrogazione)

1. Il regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19 (Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia) è abrogato.
2. Il regolamento regionale 17 agosto 1995, n. 37 (Integrazioni del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19. Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia) è abrogato.
3. Il regolamento regionale 14 giugno 1996, n. 11 (Modificazione ed ulteriore integrazione del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19 - Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia) è abrogato.
4. Il regolamento regionale 14 agosto 1997, n. 26 (Ulteriore modificazione del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19 - Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia) è abrogato.
5. Il regolamento regionale 9 giugno 1999, n. 13 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19 - Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia) è abrogato.
6. Il regolamento regionale 27 ottobre 2004, n. 2 (Ulteriore modificazione ed integrazione del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19 - Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia) è abrogato.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.


Dato a Perugia, 1 ottobre 2008

LORENZETTI

Regolamento regionale:

- adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore Bottini, ai sensi dell'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale nella seduta del 18 giugno 2008, deliberazione n. 689;
- trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale in data 25 giugno 2008, per il successivo iter;
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente “Sanità e servizi sociali”, per l'acquisizione del parere obbligatorio previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, in data 26 giugno 2008;
- esaminato dalla III Commissione consiliare permanente, nella seduta del 30 luglio 2008, che ha espresso sullo stesso parere favorevole, con osservazioni.

La Giunta regionale, nella seduta del 3 settembre 2008, con deliberazione n. 1123, ha preso atto del parere espresso dalla III Commissione consiliare permanente ed ha apportato al testo del suddetto regolamento le conseguenti modifiche.



Regione Umbria

Giunta Regionale

Direzione Affari generali della Presidenza
e della Giunta regionale

Servizio Segreteria della Giunta
e attività giuridico-legislative

Sezione Norme regionali, decreti, atti consiliari
e rapporti con il Consiglio regionale

R.R. 1 ottobre 2008, n. 6

AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Affari generali della Presidenza e della Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta e attività giuridico-legislative – Sezione Norme regionali, decreti, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui trascritti.

NOTE

Note all'art. 1:

- Il testo degli artt. 3, 10 e 11 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 25 maggio 1994, n. 22), come modificato ed integrato con leggi regionali 13 maggio 2002, n. 7 (in B.U.R. 22 maggio 2002, n. 23) e 29 luglio 2003, n. 17 (in B.U.R. 13 agosto 2003, n. 33), è il seguente:

«Art. 3

Piano faunistico venatorio regionale.

1. Il Consiglio regionale delibera, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, il Piano faunistico venatorio regionale, secondo i criteri dell'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. Il Piano faunistico venatorio regionale contiene:
 - a) la destinazione d'uso del territorio agro-silvo-pastorale per ciascuna provincia, con indicazione della superficie complessiva da destinare a protezione della fauna selvatica;
 - b) i criteri generali di riferimento per il coordinamento dei Piani faunistico venatori delle Province;
 - c) i criteri per la costituzione e la gestione dei seguenti ambiti territoriali: oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica;
 - d) i criteri per la individuazione dei territori da destinare ad aziende faunistico venatorie, aziende agriturismo venatorie e centri privati di riproduzione di fauna selvatica;

- e) gli indirizzi per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, per gli interventi di tutela e ripristino degli habitat naturali e per l'incremento della fauna selvatica;
 - f) gli indirizzi per la determinazione da parte delle Province dei criteri per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole;
 - g) l'indicazione delle specie di fauna selvatica autoctona oggetto di particolare tutela, nonché quelle di interesse venatorio, di cui curare l'incremento e gli indirizzi per la loro gestione;
 - h) gli indirizzi per gli interventi di controllo degli squilibri faunistici;
 - i) i programmi di aggiornamento e formazione per gli operatori del settore dipendenti dalla pubblica amministrazione e da enti privati;
 - l) l'individuazione, la delimitazione e i criteri per la gestione degli ambiti territoriali di caccia in cui si articola la programmazione faunistico venatoria.
 - m) i criteri per la individuazione delle zone in cui è comunque vietato l'esercizio venatorio di cui all'art. 13, comma 3, così come integrato dalla presente legge, da inserire nella quota di territorio destinata a protezione della fauna;
 - n) i criteri per la disciplina dell'esercizio venatorio nelle aree a regolamento specifico di cui alla lettera c-bis) del comma 3 dell'art. 4;
3. Il Piano faunistico venatorio ha durata quinquennale.

Art. 10

Gestione programmata della caccia.

1. La pianificazione faunistico venatoria e la gestione programmata della caccia sono attuate con il Piano faunistico venatorio regionale di cui all'art. 3 ed i Piani faunistico venatori provinciali di cui all'art. 4. I Piani perseguono l'equilibrio ottimale tra la protezione della fauna e l'esercizio dell'attività venatoria.
2. L'eventuale individuazione di ambiti territoriali di caccia interregionali è effettuata d'intesa tra le regioni confinanti.
3. La delimitazione degli ambiti territoriali di caccia è riportata ogni anno nel calendario venatorio.

Art. 11

Organi di gestione.

1. Per ciascun ambito territoriale di caccia l'Amministrazione provinciale competente costituisce e nomina un Comitato con compiti di organizzazione e gestione dell'esercizio venatorio nel territorio di propria competenza, oltre che delle attività previste dal comma 11 dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. Ogni Comitato è composto da venti membri, di cui sei designati da strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, sei designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, quattro designati da associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, quattro designati dalla Provincia, in rappresentanza degli enti locali.
3. Il Comitato elegge il presidente nel proprio seno a maggioranza dei due terzi dei componenti. In caso di mancata elezione, entro 45 giorni dall'insediamento del Comitato, l'Amministrazione provinciale competente provvede in via sostitutiva alla nomina del Presidente.
4. In caso di ambiti territoriali di caccia interprovinciali le incombenze connesse alla nomina del Comitato sono affidate alla Provincia prevalente per superficie interessata, che le esercita d'intesa con l'altra.
5. I Comitati durano in carica quattro anni.
6. I comitati per il raggiungimento delle finalità programmate organizzano forme di collaborazione dei cacciatori iscritti dandone comunicazione alla Provincia. La partecipazione

economica è determinata d'intesa tra le Province, sentiti i comitati di gestione degli A.T.C..

7. Per quanto attiene le modalità di funzionamento dei Comitati, le indennità e i rimborsi spese dei componenti, la gestione programmata di competenza degli ambiti territoriali di caccia, le modalità di accesso e quanto altro necessario all'esercizio decentrato dell'attività venatoria, la Giunta regionale approva un regolamento.

8. Le Province verificano la coerenza degli interventi dei comitati di gestione degli A.T.C. con i criteri di gestione stabiliti dal Piano faunistico venatorio regionale e dai Piani faunistico venatori provinciali, secondo le procedure stabilite nel regolamento regionale di cui al comma 7.».

- Il testo dell'art. 17 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, recante “Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 15 marzo 1995, n. 13), è il seguente:

«Art. 17
Aree contigue.

1. Le aree contigue alle Aree naturali protette regionali, di cui all'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ove non individuate e finalizzate nella legge istitutiva dell'Area naturale protetta stessa, possono essere previste e disciplinate dalla Regione con atto amministrativo generale di competenza del Consiglio regionale, previa intesa con il soggetto gestore e gli enti locali interessati.

2. Insieme alla individuazione dell'area contigua, su cartografia a scala non inferiore a 1:25000, devono essere espressamente individuati gli scopi in funzione dei quali l'area contigua viene istituita e soltanto per tali finalizzazioni possono essere esercitati i poteri del soggetto gestore e stabiliti i piani e i programmi regionali.

3. Nei casi in cui è consentito l'esercizio della caccia riservato ai residenti, ai sensi del terzo comma dell'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la stessa attività venatoria viene organizzata secondo quanto disposto dall'art. 14 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.

4. Il soggetto gestore dell'Area naturale protetta deve riservare nel bilancio annuale una quota delle risorse proprie al finanziamento delle funzioni di conservazione e sviluppo dei valori previsti nell'area contigua.

5. Per la realizzazione degli scopi per i quali l'area contigua è stata istituita la Regione può predisporre specifici piani e programmi, che godono della stessa priorità nella concessione dei finanziamenti di cui all'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.».

Nota all'art. 4, comma 2:

- Per il testo dell'art. 11 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, si vedano le note all'art. 1.

Note all'art. 6, comma 1:

- Il regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34, recante “Prelievo venatorio della specie cinghiale” (pubblicato nel B.U.R. 3 dicembre 1999, n. 63), è stato modificato ed integrato con regolamenti regionali 12 settembre 2000, n. 5 (in B.U.R. 20 settembre 2000, n. 51), 31 ottobre 2000, n. 6 (in B.U.R. 8 novembre 2000, n. 58), 28 giugno 2006, n. 8 (in B.U.R. 5 luglio 2006, n. 32), 22 maggio 2007, n. 4 (in E.S. al

B.U.R. 25 maggio 2007, n. 23) e 21 maggio 2008, n. 4 (in B.U.R. 28 maggio 2008, n. 25).

- La legge regionale 20 agosto 1996, n. 23, recante “Norme per l’attuazione del Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall’attività venatoria” (pubblicata nel B.U.R. 28 agosto 1996, n. 39), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 13 maggio 2002, n. 7 (in B.U.R. 22 maggio 2002, n. 23) e 25 novembre 2004, n. 25 (in B.U.R. 7 dicembre 2004, n. 52).
- Per il testo dell’art. 11 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, si vedano le note all’art. 1.

Nota all’art. 8, comma 1:

- Per il testo dell’art. 11 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, si vedano le note all’art. 1.

Nota all’art. 13, comma 1:

- Si riporta il testo dell’art. 14, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (pubblicata nel S.O. alla G.U. 25 febbraio 1992, n. 46):

«14.

Gestione programmata della caccia.

Omissis.

8. È facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purché si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma.

Omissis.».

Nota all’art. 14, comma 1:

- Il testo dell’art. 12 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (si vedano le note all’art. 1), come modificato con legge regionale 16 luglio 1999, n. 22 (in B.U.R. 23 luglio 1999, n. 41), è il seguente:

«Art. 12

Scambi interregionali.

1. La Regione promuove intese interregionali per consentire la mobilità dei cacciatori e realizzarne una equilibrata distribuzione sul territorio nazionale e, a tal fine, determina il numero dei cacciatori non residenti ammissibili in Umbria, regolamentandone l'accesso secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 11.».

Nota all'art. 19, comma 1, lett. b):

- Il testo dell'art. 40, comma 1, lett. d) della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (si vedano le note all'art. 1), come modificato con legge regionale 24 dicembre 2007, n. 37 (in B.U.R. 27 dicembre 2007, n. 56), è il seguente:

«Art. 40
Norme finanziarie.

1. Per l'attuazione della presente legge è destinata nel bilancio regionale una somma pari alle entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui ai numeri d'ordine 15, 16 e 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con il decreto legislativo n. 230/1991 e successive modifiche, nonché dalla tassa di concessione relativa alle aziende agrituristico venatorie di cui all'articolo 1, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 1996, n. 1. L'utilizzazione di tale somma è destinata nel bilancio regionale all'attuazione degli interventi di seguito individuati e nelle percentuali indicate:

Omissis.

d) il sessantacinque per cento per l'attuazione della pianificazione faunistico ambientale e venatoria operata dalle Province e la realizzazione dei programmi di gestione della fauna selvatica ed i relativi interventi sul territorio; le Province possono utilizzare, nell'ambito delle funzioni amministrative esercitate per la realizzazione di quanto indicato alla presente lettera, fino ad un massimo del cinquanta per cento della somma trasferita; la restante cifra deve essere utilizzata per gli interventi di gestione faunistico ambientale attraverso la conduzione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) a cui sono trasferite le risorse finanziarie in questione.

Omissis.».

Nota all'art. 33, comma 2:

- Il testo dell'art. 5, comma 2, lett. a bis), del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19, recante “Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia” (pubblicato nell'E.S. al B.U.R. 10 aprile 1995, n. 19), come aggiunto dall'art. 2 del regolamento regionale 27 ottobre 2004, n. 2 (in B.U.R. 10 novembre 2004, n. 48), è il seguente:

«Art. 5
Funzionamento del comitato di gestione - Statuto.

Omissis.

2. Lo Statuto si uniforma in particolare ai seguenti principi:

Omissis.

a-bis) il Presidente alla scadenza del primo mandato può essere confermato una sola volta;

Omissis.».

Note all'art. 34:

- Per il regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19, si veda la nota all'art. 33, comma 2.
- Il regolamento regionale 17 agosto 1995, n. 37, recante “Integrazioni del Reg. 3 aprile 1995, n. 19. Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia”, è pubblicato nel B.U.R. 23 agosto 1995, n. 43.

- Il regolamento regionale 14 giugno 1996, n. 11, recante “Modificazione ed ulteriore integrazione del Reg. 3 aprile 1995, n. 19. Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia”, è pubblicato nel B.U.R. 26 giugno 1996, n. 29.
- Il regolamento regionale 14 agosto 1997, n. 26, recante “Ulteriore modificazione del Reg. 3 aprile 1995, n. 19. Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia”, è pubblicato nel B.U.R. 20 agosto 1997, n. 39.
- Il regolamento regionale 9 giugno 1999, n. 13, recante “Ulteriori modificazioni ed integrazioni del Reg. 3 aprile 1995, n. 19. Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia”, è pubblicato nel B.U.R. 16 giugno 1999, n. 35.
- Il regolamento regionale 27 ottobre 2004, n. 2, recante “Ulteriore modificazione ed integrazione del Reg. 3 aprile 1995, n. 19. Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia”, è pubblicato nel B.U.R. 10 novembre 2004, n. 48.